Codice A1817A
D.D. 16 settembre 2016, n. 2468
Legge Regionale 10.02.2009, n.4 Regolamento forestale D.P.G.R 8/R del 20.09.2011 e ss.mm.ii. Richiedente: Comune di Re (VB). Interventi selvicolturali in Comune di Re (VB). Localita' "Alpe Cima - Cima Gaggio".

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n 4, articolo14;

VISTO il R.D. 30.12.1923, n° 3267;

Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 e ss.mm.ii.

VISTA l'istanza pervenuta allo sportello forestale di Verbania in data 30/10/2015 prot 55111 dal Comune di Re per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, a cui risulta allegato il progetto di intervento;

Visto il sopralluogo effettuato in data 23/11/2015 da quale risulta che gli interventi selvicolturali sono già stati parzialmente effettuati in assenza di autorizzazione (lotti 19,20,21,22,23,1,2);

Vista la determinazione dirigenziale n. 3517 del 26/11/15 di non autorizzazione degli interventi;

Considerato che a seguito della Determinazione di cui sopra è stato emesso dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Santa Maria Maggiore – verbale per violazione dell'art.14 comma 1 lett. c della L.R. 4/09 con relativa sanzione amministrativa;

Considerato che è stato eseguito dal richiedente il pagamento della sanzione amministrativa e che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, parzialmente in sanatoria, come richiesta dal Comune di Re con nota PEC pervenuta il 01/09/2016 prot. 37104;

Visto il verbale di istruttoria redatto dall'Ufficio di Verbania del Settore Tecnico regionale Novara e Verbania in data 12/09/2016, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, parzialmente in sanatoria, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., il Comune di Re all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto allegato all'istanza.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prima dell’effettuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica sulla permanenza della contrassegnatura come effettuata dal tecnico progettista.

L’esecuzione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R e ss. mm. Ii.

Al termine degli interventi dovrà essere redatto verbale di collaudo/regolare esecuzione da parte di un tecnico forestale abilitato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013

Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Ercole